



Decreto nr. 5

Nomina a responsabile del trattamento – Società Informatica Alto Adige Spa (SIAG)

Il Dirigente scolastico dell'Istituto professionale alberghiero Cesare Ritz ha preso in considerazione quanto segue:

1. l'articolo 2 della legge provinciale dell'8 novembre 1982, n. 33 con il quale è stata costituita la Società Informatica Alto Adige Spa, come strumento tecnico operativo di attuazione delle tecniche informatiche più avanzate nell'Amministrazione provinciale e negli altri enti pubblici locali, di sviluppo e di gestione di procedure automatizzate nell'organizzazione provinciale e nei settori di interesse provinciale;
2. l'articolo 7 della suddetta legge, la quale dispone che la Società svolge i seguenti compiti: *"1. la fornitura dei servizi necessari per la realizzazione di procedure gestionali e informative automatizzate; 2. la ricerca, promozione e adozione di processi di rinnovamento e di miglioramento dei sistemi informativi e delle strutture organizzative e funzionali che tali sistemi utilizzano; 3. la creazione dei presupposti tecnico-operativi per il coordinamento degli enti pubblici locali - su loro richiesta - nel settore dell'informatica, al fine di garantire la standardizzazione e l'unificazione delle procedure, l'utilizzazione in comune delle risorse, lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, la padronanza delle tecniche informative da parte degli enti interessati; 4. la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione delle strutture informatiche (software) del sistema informativo provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23; 5. la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale degli enti interessati, finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo delle tecniche informatiche; 6. lo studio e lo sviluppo di procedure concernenti l'ambito di attività della Società stessa; 7. l'assunzione di eventuali commesse per conto terzi, in quanto di interesse per le finalità istituzionali della Società ed assicurando in ogni caso l'assoluta priorità ai programmi richiesti dagli enti e organizzazioni associati. I relativi utili dovranno essere reimpiegati in programma di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti; 8. la conservazione e la gestione di banche dati strategiche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 "*
3. la deliberazione della Giunta provinciale del 11 luglio 2011, n. 1048 recante "Riorganizzazione delle strutture informatiche della Provincia", ai sensi della quale è stata individuata quale soluzione idonea al raggiungimento degli obiettivi di standardizzazione ed efficienza, una riorganizzazione delle competenze informatiche della Provincia, attraverso l'attribuzione alla ripartizione provinciale Informatica della funzione di governo strategico del settore e mediante conferimento a Informatica Alto Adige S.P. A. del ruolo di struttura operativa a carattere generale per lo sviluppo unitario e la manutenzione dei servizi informatici;
4. la deliberazione della Giunta provinciale del 2 ottobre 2018, n. 978, nella quale sono individuati gli enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano, provvisti di personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di propria autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ai sensi dei relativi statuti o atti costitutivi;

Gleichgestellt anerkannt
Dekret A.D. n. 120/17.1-11.07.02

Scuola Paritaria
Decreto D.R. n. 120/17.1-11.07.02





5. che, alla luce della riorganizzazione della Ripartizione intervenuta a mezzo della deliberazione della GP n. 845/2011, qualora negli statuti, contratti di servizio, o atti organizzativi si faccia riferimento all'attività della Ripartizione Informatica per la messa a disposizione del materiale software e hardware e relativo supporto tecnico a favore degli enti strumentali di cui sopra o analoghe espressioni, si tenga conto che, detta attività è stata attribuita alla Società, e che pertanto i rapporti tra gli enti strumentali, titolari autonomi del trattamento dei dati personali, debbano essere disciplinati a mezzo di apposito e distinto contratto o addendum tra detti enti e la Società;
6. Il Protocollo di sintesi della riunione del 9 dicembre 2019 indetta dal Direttore Generale con lo scopo di definire i rapporti tra enti strumentali della Provincia ed Informatica Alto Adige Spa (IAA) aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali nella fornitura di servizi di gestione e manutenzione ITC stabilisce che gli enti strumentali della Provincia devono relazionarsi direttamente con la Società Informatica Alto Adige Spa per disciplinare "la materia, la durata del trattamento dei dati personali, la natura e la finalità del trattamento dei dati, il tipo dei dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento, mediante un autonomo contratto ai sensi dell'art. 28, par. 3 del Reg. UE 2016/679, "che vincoli il responsabile" a ciascun ente strumentale della Provincia, autonomo titolare del trattamento;
7. la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 agosto 2017 e l'Allegato alla stessa, ai sensi della quale (in particolare, in riferimento alla lettera d) dell'Allegato menzionato) gli istituti scolastici a carattere statale della Provincia e gli istituti scolastici provinciali sono considerati alla stregua di enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano;
8. l'art.2 della Legge Provinciale 12/2000, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche sono enti autonomi, dotati di propria personalità giuridica e autonomia organizzativa, le quali operano nell'ambito del trattamento di dati personali in qualità di Titolari del trattamento;
9. la normativa vigente in materia di protezione dei dati, secondo l'applicazione della quale gli istituti scolastici sono titolari autonomi del trattamento in quanto stabiliscono ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679 "le finalità ed i mezzi del trattamento", laddove il WP 169 n. 1/2010 dà all'accezione "mezzi del trattamento" un significato estensivo, in quanto atto a riferirsi non solo ad un mezzo tecnico ma alla modalità di trattamento, al "come" del trattamento, cioè "quali dati saranno trattati", "quali terzi avranno accesso ai dati", "quando tali dati saranno eliminati",
10. l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, ai sensi del quale "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
11. l'art. 29 del Regolamento, secondo cui "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare";
12. l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, ai sensi del quale "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";
13. l'art. 31 del Regolamento, che dispone: "il Responsabile del trattamento... coopera, su richiesta, con l'Autorità di controllo";
14. l'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, secondo cui "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento;



15. in forza di quanto previsto al "considerando" n. 81 del Regolamento, il Titolare del trattamento ritiene che Informatica Alto Adige SpA - costituita con atto amministrativo del 12.06.1992, rep. n.45652/5837 con ruolo di strumento tecnico operativo della Provincia ai sensi dell'art. 2 della Legge provinciale n. 33/1982 - presenti garanzie sufficienti al fine di mettere in atto misure tecniche e organizzative affinché il trattamento di dati personali soddisfi i requisiti stabiliti dal GDPR 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati ed è per questi motivi ritenuta idonea ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

tutto ciò premesso

d e c r e t a/stabilisce:

di procedere con l'affidamento alla Società Informatica Alto Adige S.p.a. del ruolo di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del RGPD di cui sopra per i trattamenti di dati personali svolti per conto dell'Istituto Scolastico.

LA DIRETTRICE DELLA SCUOLA
PROFESSIONALE ALBERGHIERA "C.RITZ"
M. A. Pascarella
(firmato digitalmente)